



CITTÀ DI CARBONIA

Prot. n° 9140

ORDINANZA N° 61 DEL 19/03/2015

OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRANSITO E PASCOLO GREGGI NEL TERRITORIO COMUNALE

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- il Comune di Carbonia è caratterizzato da una tipologia insediativa composta da un nucleo urbano e da numerose frazioni e medaus;
- in alcune aree del territorio comunale transitano armenti e greggi per i quali è opportuno prevedere un' idonea disciplina;

VISTE

- le ripetute segnalazioni pervenute per problemi igienico sanitari provocati dal passaggio di bestiame lungo le vie pubbliche dove insistono aree di pascolo;

CONSIDERATO CHE

- parte del territorio risulta attraversato da bestiame e soprattutto greggi di pecore e che questo, se non normato, potrebbe avere conseguenze sulla tutela della salute pubblica per il possibile diffondersi di malattie infettive per l'uomo per la presenza di zecche ed altri parassiti e la conseguente diffusione di insetti quali mosche e zanzare;
- la circolazione incontrollata sul territorio comunale di greggi crea danni alla proprietà pubblica e privata ma soprattutto rischi di natura igienico-sanitaria;

OSSERVATO inoltre, che il pascolo indiscriminato causa non solo degrado per la scarsa pulizia delle aree ma anche notevoli disagi oltre che effetti negativi sulla circolazione stradale di veicoli e persone;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di allevamenti nonché la necessità di garantire la tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

EVIDENZIATO che gli spostamenti delle greggi per ragioni di pascolo sono disciplinate dagli articoli 41,42,43 del D.P.R. 08/02/54 n.320 che prescrivono di dar corso a preventiva comunicazione all'autorità comunale al fine dell'adozione di eventuali misure di polizia veterinaria;

VISTE le note del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene Pubblica della ASL 7, acquisite agli atti d'ufficio;

VISTO il Decreto del Ministro della Sanità del 13 novembre 2000 che autorizza esclusivamente gli spostamenti di ovini e caprini provenienti da allevamenti certificati tramite un codice identificativo dell'azienda e obbliga i servizi veterinari della ASL a tenere un registro degli spostamenti;

VISTO il comma 2 dell'art. 6 del D.lgs.285/92 secondo cui il Prefetto o il Sindaco stabiliscono, anno per anno, le opportune prescrizioni per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio;

VISTO l'art.184 commi 5-6-7 del Codice della strada che disciplina le modalità di circolazione di animali, armenti e greggi;

VISTO l'art. 15 comma 1 lett. e) del D.lgs. 285/92 in materia di divieto di insudiciamento e imbrattamento delle strade;

VISTI gli articoli 50 comma 4 e 54 del Testo Unico Enti Locali relativo alla competenza del Sindaco quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

RITENUTO

- opportuno regolamentare la materia al fine di evitare che la moltitudine degli animali rilasci sul piano viabile le deiezioni e i residui di eventuali fanghi, i quali possono creare pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni;

- necessario emettere ordinanza per regolamentare il passaggio di armenti e greggi sul territorio comunale nel rispetto delle normative vigenti per evitare altresì l'eventuale possibilità di trasmissione di malattie;

- di dover intervenire vietando il transito alla moltitudine degli animali, degli armenti e delle greggi nelle diverse strade ricadenti nel territorio di competenza del Comune, obbligando i conduttori degli animali, eventualmente autorizzati ai sensi dell'art. 43 c.2 del D.P.R. 8 febbraio 1954 n° 320 (Regolamento di polizia veterinaria) a provvedere nell'immediatezza alla pulizia del suolo pubblico, se oggetto di imbrattamento da parte degli animali stessi;

SENTITO il parere favorevole della Polizia Locale e dell'Ufficio Ambiente;

VISTO

- il D. Lgs 267/2000 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti locali);

- l'art. 7 del D. Lgs 30 Aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della strada) e il relativo Regolamento di esecuzione, dato con D.P.R. 16.12.92, n° 495;

ORDINA

- il divieto di transito non autorizzato e il divieto di pascolo nel centro cittadino;

- il transito di bestiame nell'ambito del territorio comunale è soggetto alla preventiva comunicazione all'autorità comunale ai fini dell'adozione delle eventuali misure di polizia veterinaria;

DISPONE

- nell'atto autorizzativo verrà indicato il percorso e gli orari al quale il conduttore del gregge dovrà attenersi. Appena concluse le operazioni di transito gli interessati dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi.

- dovranno essere rispettate tutte le disposizioni previste dall'art. 184 del D. Lgs 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada) inerente la circolazione degli animali. Il conduttore deve avere costantemente il controllo degli animali e condurli in modo da evitare intralcio e pericolo alla circolazione.

AVVISA

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative e di carattere penale previste dalla normativa vigente, alle violazioni della presente ordinanza si applica la sanzione da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro.

E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Il Comando di Polizia Locale e gli altri organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 CDS sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

IL SINDACO
Giuseppe Casti

Trasmessa a:

PREFETTURA

STAZIONE DEI CARABINIERI DI CARBONIA

COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO

STAZIONE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

ASL N. 7

POLIZIA LOCALE

SERVIZIO AMBIENTE

CAGLIARI

CARBONIA

CARBONIA

CARBONIA

CARBONIA

SEDE

SEDE